

## LO STATO GIURIDICO DEI FEDELI IN UNA COMUNITÀ SOCIALISTA

La posizione giuridica della Chiesa negli Stati a regime comunista è sempre stata al centro degli interessi dell'Europa occidentale. Spesso il mondo libero non aveva o non ha una conoscenza adeguata dell'esistenza e delle possibilità pastorali della 'Chiesa del silenzio' sotto i regimi anticlericali. Parecchi Stati dell'Europa orientale, tra questi anche la Jugoslavia, sono stati firmatari dei documenti internazionali sui diritti fondamentali dell'uomo; i quali però poi in pratica e nelle circostanze concrete, non hanno nè rispettato e nè applicato nè la lettera nè lo spirito di quei documenti, che garantiscono il rispetto dei diritti umani<sup>1</sup> tra i quali anche il diritto fondamentale di professare pubblicamente la fede sia come singoli individui sia come in gruppo<sup>2</sup>.

Il presente articolo vuole far vedere quale è la posizione giuridica delle comunità dei credenti in uno Stato dell'Europa orientale con ideologia ufficiale del marxismo, cioè nella legislazione della Repubblica socialista di Slovenia in Jugoslavia.

La Repubblica socialista di Slovenia attualmente è una delle sei repubbliche socialiste in Jugoslavia con capitale Ljubljana. Gli abitanti (circa 1.960.000) sono prevalentemente romano-cattolici (1.650.000)<sup>3</sup>. Il Papa Paolo VI, il 22 novembre 1968, istituì la Provincia ecclesiastica slovena che comprende ora le tre diocesi slovene e cioè l'arcidiocesi di Ljubljana e le diocesi di Maribor e Koper. I confini dell'odierna Provincia ecclesiastica slovena coincidono con quelli territoriali della

1 Giovanni Paolo II, 'Il discorso al nuovo ambasciatore di Jugoslavia presso la Santa Sede 27-11-1989', *L'Osservatore romano*, 27-28-11.1989,4.

2 'L'intervento dell'arcivescovo R. Martino, Osservatore permanente della Santa Sede all'ONU dinanzi al terzo Comitato della 43ma Assemblea Generale', *L'Osservatore romano*, 26-11-1988,5.

3 *Annuario Pontificio*, Città del Vaticano 1988.

Repubblica slovena (20.251 kmq)<sup>4</sup>, e fa parte della Conferenza episcopale della Jugoslavia. Tutte e tre le diocesi sono unite nella Conferenza regionale di Slovenia, con un'ampia autonomia a causa delle circostanze pastorali e della cultura differente dalle altre regioni jugoslave.

Prospettare la condizione giuridica della Chiesa cattolica in uno Stato socialista e ateista non è facile. Il problema dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato è legato a vari fattori politici, sociali e culturali in continua evoluzione. La Chiesa come 'società visibile' è chiamata 'attraverso la povertà e le persecuzioni... a prendere la stessa via di Cristo per comunicare agli uomini i frutti della salvezza'<sup>5</sup>. La Chiesa 'pur vivendo nel corso dei secoli in condizioni diverse... non si lega in modo esclusivo e indissolubile... a nessun particolare modo di vivere, a nessuna consuetudine antica o recente'<sup>6</sup>. Nella società pluralistica 'è di grande importanza..., che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa... La Chiesa non è legata ad alcun sistema politico', ed è 'il segno trascendente della persona umana... La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo'<sup>7</sup>.

La condizione giuridica della Chiesa in Slovenia<sup>8</sup> dipendeva nel passato, e anche tutt'ora, dalle 'modalità concrete con le quali la comunità politica organizza le proprie strutture e l'esercizio dei pubblici poteri... secondo l'indole dei diversi popoli e il progresso della storia'<sup>9</sup>.

La legge sulla condizione giuridica delle comunità dei credenti nella Repubblica socialista di Slovenia, promulgata nel 1976 e in vigore tutt'ora, ha subito varie fasi e cambiamenti nel passato. Fino al 1974 era la legislazione federale jugoslava che regolava lo stato giuridico delle comunità dei fedeli in tutto il paese. In quest'anno la competenza dalla Federazione passerà esclusivamente alle singole Repubbliche e alle due Province autonome.

4 F. Martin Dolinar, *Slovenska Cerkvena pokrajina* (Acta Ecclesiastica Sloveniae 11, Ljubljana 1989) 36-42.

5 Conc. Vat. II, 'Lumen gentium' n. 8.

6 Conc. Vat. II, 'Gaudium et spes' n. 58.

7 Ibid., n. 76.

8 A. Snoj, *La condizione giuridica della Chiesa cattolica in Slovenia dal 1945 in poi* (Thesis ad doctoratum in utroque iure assequendum. Pont. Univer. Lateranensis, Romae 1986). La tesi purtroppo non è stata pubblicata. Ringraziamo l'Autore perché ci ha dato a disposizione il manoscritto della detta tesi.

9 Conc. Vat. II, 'Gaudium et spes', n. 74.

## I. IL PERIODO DALLA PRIMA COSTITUZIONE SLOVENA DEL 1947 FINO AL 1974

1. *La prima Costituzione della Slovenia*, sancita il 16 gennaio 1947, assumeva le stesse decisioni sulla libertà di coscienza e di confessione religiosa, fissate nella Costituzione federale jugoslava del 1946. Nella Costituzione è stabilito che tutti i cittadini... sono uguali davanti alla legge e in parità di diritti, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza e dalla fede religiosa. È punibile ogni atto di propaganda all'odio e alla discordia nazionale, razziale o religiosa (art. 21). Più interessante è l'articolo 25 dedicato interamente ai rapporti tra Chiesa e Stato. Ai cittadini 'è garantita la libertà di coscienza e la libertà di confessione religiosa. La Chiesa è separata dallo Stato'. Le comunità dei credenti, le cui dottrine non sono in contrasto con la Costituzione, sono libere nei loro affari religiosi e nell'esercizio dei riti sacri. Le scuole religiose per la preparazione dei sacerdoti sono libere, ma sotto il controllo generale dello Stato.

L'abuso della Chiesa e della fede per fini politici e le organizzazioni politiche sulla base religiosa sono proibiti. Lo Stato può aiutare materialmente le comunità dei credenti.

Art. 28: 'Il matrimonio e la famiglia sono sotto la tutela dello Stato. Lo Stato regola con la legge i rapporti giuridici del matrimonio e della famiglia. Pienamente valido è soltanto il matrimonio contratto davanti al competente organo dello Stato. Dopo aver contratto il matrimonio, i cittadini possono celebrare il matrimonio anche secondo le prescrizioni religiose. Tutte le controversie matrimoniali sono di competenza dei Tribunali popolari. Il registro delle nascite, dei matrimoni e dei morti è di competenza dello Stato'.

Art. 38: 'Le scuole sono statali. Solamente con la legge si può permettere l'istituzione di scuole private, ma la loro attività è sottoposta al controllo dello Stato. La scuola è separata dalla Chiesa.'

2. *La seconda Costituzione della Slovenia*, approvata solennemente nel 1963, non conteneva il capitolo sulla libertà, i diritti e i doveri dell'uomo e del cittadino, poiché l'articolo terzo della Costituzione precisava che le decisioni del terzo capitolo della Costituzione federale, fanno parte integrante della Costituzione slovena. L'articolo terzo della Costituzione della Repubblica socialista di Slovenia parla più esattamente sulla separazione delle comunità dei credenti dallo Stato; è omessa invece la separazione della scuola dalla Chiesa. La formulazione nuova e più

caratteristica è la professione di una fede religiosa come una 'questione privata dell'uomo'<sup>10</sup>. Tutte le altre prescrizioni sullo stato giuridico delle comunità dei fedeli, secondo la Costituzione del 1947, conservano il loro valore anche per la Costituzione del 1963.

3. *La terza Costituzione federale del 1974*, la più lunga del mondo contemporaneo (406 articoli), inizia una nuova fase non soltanto nell'evoluzione costituzionale della Jugoslavia, ma anche per quanto riguarda la condizione giuridica della Chiesa nella società socialista. Veniva limitato il principio centralistico democratico, rafforzando così l'autonomia delle singole repubbliche quasi in tutti i campi. Nel dibattito pubblico sullo Schema di Costituzione federale sono intervenuti con le loro proposte anche i vescovi di Jugoslavia<sup>11</sup>, però le loro proposte in genere non sono state accettate.

Possiamo concludere questa parte affermando che tutte e tre le Costituzioni federali (1946, 1963, 1974) garantiscono: una certa libertà di professione religiosa, con divieto di farne propaganda religiosa, giacché la libertà religiosa si riferisce soltanto all'esercizio degli affari religiosi e dei riti di culto; le comunità dei fedeli sono separate dallo Stato; la professione della fede è un affare privato e personale dell'uomo; la Chiesa è separata dalla scuola, dalla vita pubblica, sociale, politica; la scienza, la cultura, la morale, l'educazione devono svilupparsi ed essere impostate, senza qualsiasi influenza della Chiesa; le comunità dei credenti sono riconosciute come persone giuridiche private secondo il diritto civile<sup>12</sup>. Tutti questi provvedimenti furono accettati quasi integralmente anche nelle tre Costituzioni della Repubblica socialista di Slovenia (1947, 1963, 1974).

## II. RAPPORTI TRA LA SANTA SEDE E LA YUGOSLAVIA

Prima di presentare la Legge sullo stato giuridico delle comunità dei fedeli in Slovenia, dobbiamo dire qualche parola sull'iter storico circa i rapporti tra la Santa Sede e lo Stato jugoslavo, che in certo senso hanno avuto un influsso assai importante nella fase preparatoria della Legge sulla condizione giuridica della Chiesa nella società. Dopo la rottura delle

10 G. Kušelj, 'Verske skupnosti v SR Sloveniji in njihov pravni položaj', *Šola in religija*, 104.

11 *Jugoslavanska škofovska konferenca. Poslovni odbor Skupščini SFR Jugoslavije. Komisiji za ustavna vprašanja*, Beograd, *Družina* 23.9.1973.

12 M. Strobl-I. Kristan- C. Ribičič, *Ustavno pravo SFR Jugoslavije* (Ljubljana 1979) 144.

relazioni diplomatiche, avvenuta il 17 dicembre 1952, pian piano maturavano da ambedue le parti le condizioni per una normalizzazione tra Chiesa e lo Stato di Jugoslavia, e tra la Santa Sede e la Jugoslavia. I primi contatti non ufficiali ebbero l'inizio nell'autunno 1960, mentre invece quelli ufficiali si svolgevano nella primavera del 1963, concludendosi con la firma del Protocollo a Belgrado il 25 giugno 1966<sup>13</sup>. Sebbene il Protocollo sia un atto internazionale, tuttavia il diritto internazionale non lo conosce. Il Protocollo è costituito dalle dichiarazioni delle due Parti, che si riferiscono alla condizione giuridica della Chiesa cattolica in Jugoslavia. Il Protocollo prevede anche lo scambio dei Rappresentanti tra la Santa Sede e il governo jugoslavo<sup>14</sup>.

Dopo quattro anni di buoni rapporti e di regolari contatti fra le Parti, si è giunti finalmente il 14 agosto 1970 al ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato jugoslavo. La Jugoslavia era il primo Stato socialista comunista a riassumere i rapporti diplomatici dopo la rottura del 1952<sup>15</sup>.

### III. LA LEGGE SULLO STATO GIURIDICO DELLE COMUNITÀ DEI FEDELI NELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI SLOVENIA

Dopo la Costituzione federale del 1974 per la prima volta la competenza riguardo alla religione è passata alle singole repubbliche.

La Slovenia è stata la prima tra le altre repubbliche jugoslave ad approvare una Legge propria e particolare sulla condizione giuridica delle comunità dei credenti in Slovenia<sup>16</sup>. Nel lungo dibattito sullo Schema della nuova Legge è stata affermata la stabilità e la prassi continua nella regolamentazione dei rapporti con le comunità religiose dei credenti. Sono stati confermati i principi concernenti questi rapporti creatisi nel passato. La maggioranza delle norme è stata attinta dalla legge precedente. È interessante che lo Schema del testo non sia stato presentato nei mezzi di comunicazione sociale ai credenti, ma soltanto ai

13 F. Cavalli, 'Verso un regolamento dei rapporti tra la Chiesa cattolica e la Repubblica jugoslava', *La Civiltà Cattolica* 117 (1966) 3-14. J. Grgič, *Odnosi med Vatikanom in Jugoslavijo po letu 1960* (Ljubljana 1983) 62-76.

14 F. Cavalli, 'Verso un regolamento', 6. J. Grgič, *Odnosi med Vatikanom*, 65.

15 J. Grgič, *Odnosi med Vatikanom*, 77-82. 'Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Jugoslavia', *La Civiltà Cattolica* 121 (1970) 402-403.

16 'Ob sprejemu republiškega zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji' (Slovensko duhovniško društvo, Ljubljana 1976).

rappresentanti delle varie comunità dei fedeli, personalmente cioè: ai vescovi, agli studenti e ai Professori della Facoltà teologica di Ljubljana, etc. Nonostante l'accettazione di alcune osservazioni e proposte di natura accidentali, la maggioranza delle proposte non è stata accolta dal legislatore, e molte questioni sono rimaste aperte ancor oggi. Così, ad es., per la prima volta è stata inserita nella legge la proibizione dell'attività educativa e caritativa alle comunità dei credenti, nonostante le proteste da parte dei rappresentanti della Chiesa. Fra le novità positive ricordiamo che gli studenti di Teologia, ossia i seminaristi, sono stati equiparati agli altri studenti riguardo ai vantaggi della previdenza sociale e sanitaria. Un'altra novità molto importante nello Schema è l'aggiunta che gli Istituti ecclesiastici possono organizzare periodicamente i corsi d'istruzione per le persone che aiutano i sacerdoti nella pastorale, catechesi, nel culto, etc.

La Legge sulla condizione giuridica delle comunità dei credenti è stata approvata nella seduta della Camera dei Comuni dell'Assemblea della Repubblica socialista di Slovenia il 26 maggio 1976 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 giugno 1976<sup>17</sup>. I principi della Legge si ispirano alle disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo<sup>18</sup> e del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>19</sup>, anche se non comprendono tutti, al Protocollo di Belgrado del 1966 e soprattutto alle disposizioni fondamentali della Costituzione federale jugoslava e quella repubblicana di Slovenia. La Legge dà l'impressione generale di trattare le comunità dei credenti come qualcosa di estraneo nella società socialista; queste comunità sono tollerate, per cui i loro diritti di agire liberamente vengono limitati quanto è possibile. Alcuni problemi importanti rimangono aperti, come: l'insegnamento nelle scuole e l'educazione ideologica da parte dello Stato imposti ai bambini e, mediante loro, ai genitori; la libertà di vivere in pubblico la propria fede; il diritto di erigere luoghi di culto, i giorni festivi e la loro osservanza, l'uso degli strumenti di comunicazione sociale (radio, TV), il diritto di svolgere l'attività educativa e caritativa, il problema della nazionalizzazione dei beni patrimoniali delle comunità dei credenti, etc.

Per dare un'immagine più completa della condizione giuridica delle

17 'Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji', Ljubljana 26-5-1976.

18 'Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.'

19 'Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966' (entrato in vigore il 23 marzo 1976).

comunità dei fedeli in Slovenia riportiamo il testo integrale della Legge con alcune osservazioni<sup>20</sup>.

Art. 1: 'Nella Repubblica Socialista di Slovenia è garantita la libertà di professione di una fede. Le professione di una fede è questione privata dell'uomo. Nella RS di Slovenia ognuno può professare qualsiasi credo religioso, purché non sia contrario all'ordinamento costituzionale, e può appartenere a qualsiasi comunità religiosa.'

Art. 2: I cittadini possono liberamente e in conformità con questa Legge fondare le comunità religiose. Tutte le comunità religiose hanno la stessa condizione giuridica. Le comunità religiose sono libere nello svolgimento dei riti e delle funzioni religiose.'

Art. 3: 'Le comunità religiose sono separate dalla scuola e dagli istituti di educazione e di protezione. L'attività delle comunità religiose deve essere conforme alla costituzione, alle leggi e alle altre prescrizioni. Le comunità religiose sono separate dallo Stato.'

Art. 4: 'I diritti, che appartengono ai cittadini secondo la Costituzione e le leggi, non possono essere loro limitati a causa della loro convinzione religiosa, a causa dell'appartenenza ad una comunità religiosa oppure per la partecipazione ai riti religiosi o per una altra manifestazione della convinzione religiosa o dei sentimenti religiosi. Le comunità religiose, i loro rappresentanti e gli appartenenti non possono avere speciali priorità, privilegi o protezione speciale. L'appartenenza ad una comunità religiosa oppure la professione di una fede religiosa non dispensa nessuno dai doveri e responsabilità generali civili, militari o altri che i cittadini devono adempiere secondo la Costituzione, la legge e le altre prescrizioni.'

Art. 5: 'È proibito abusare della fede, delle funzioni religiose, dell'insegnamento religioso, della stampa religiosa, dei riti religiosi o di altre attività religiose per fini politici. È proibito provocare o istigare all'intolleranza religiosa, all'odio o alla discordia. È proibito impedire le adunanze religiose, l'insegnamento religioso, i riti religiosi e le altre manifestazioni della convinzione religiosa e dei sentimenti religiosi. È proibito nell'ambito delle comunità religiose, ossia dei loro organi, organizzare o svolgere le attività che sono definite dalla Costituzione e dalla legge, come le attività d'interesse sociale generale o speciale o creare gli organismi per tali attività.'

Art. 6: 'La fondazione di una comunità religiosa e la cessazione della

20 F. Perko, 'Ob razpravi o osnutku zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji', *Družina* 45 (1975) 3.

sua attività si deve notificare alla Commissione della RSS per le relazioni con le comunità religiose.'

Art. 7: 'Le comunità religiose, ossia i loro organi corrispondenti, sono le persone giuridiche secondo il diritto civile. Gli atti delle comunità religiose e dei loro organi non hanno vigore pubblico.'

Art. 8: 'Non è lecito costringere alcuno ad appartenere ad una comunità religiosa, o rimanervi come membro, o ad uscire da essa. Non è lecito costringere alcuno a partecipare ai riti religiosi o alle altre espressioni della convinzione religiosa e dei sentimenti religiosi. Non è lecito proibire ai cittadini di partecipare ai riti religiosi e alle altre espressioni della convinzione religiosa e dei sentimenti religiosi, come neppure costringere l'appartenente della comunità religiosa a non usare i diritti o compiere i doveri che ne ha come cittadino, secondo la Costituzione e la legge.'

Art. 9: 'Le comunità religiose e i loro organi possono essere editori e divulgare il materiale stampato per l'insegnamento religioso, l'esercizio dei riti religiosi e delle funzioni religiose e per il trattamento delle funzioni religiose ed ecclesiastiche. Per la pubblicazione del materiale stampato delle comunità religiose secondo il comma precedente si applicano, conformemente al senso, le prescrizioni generali che regolano l'attività di informazione pubblica.'

Art. 10: 'Le comunità religiose possono fondare solamente scuole religiose per la preparazione dei sacerdoti. Le amministrano indipendentemente, stabiliscono il piano scolastico e scelgono gli insegnanti. Le scuole per la preparazione dei sacerdoti possono essere frequentate soltanto da quelli che hanno compiuto lo studio obbligatorio. Le scuole religiose per la preparazione dei sacerdoti possono organizzare le forme periodiche di adeguata istruzione per le persone, che assistono i sacerdoti nei riti religiosi o nell'insegnamento religioso.'

Per sistemazione e alimentazione degli alunni o studenti, che si preparano al sacerdozio, la comunità religiosa può erigere i convitti.

La scuola per la preparazione dei sacerdoti ed il convitto per gli studenti o gli alunni, che si preparano al sacerdozio, possono aver inizio quando la comunità religiosa li notifica presso l'organo amministrativo comunale competente per l'istruzione pubblica. Il controllo sul lavoro delle scuole e dei convitti viene svolto dall'organo amministrativo repubblicano competente per l'istruzione pubblica.

Per il personale insegnante e altro delle scuole e dei convitti, la comunità religiosa può collocare solo i cittadini jugoslavi. I cittadini



stranieri possono fare lezioni nelle menzionate scuole e convitti solo col permesso dell'organo amministrativo comunale per gli affari interni, che lo rilascia a richiesta della comunità religiosa. Le scuole e i collegi per la preparazione dei sacerdoti devono informare l'organo amministrativo repubblicano competente per l'istruzione pubblica, sull'inizio e la fine del lavoro, e a richiesta di esso, mettere a disposizione anche altri dati, che sono necessari per l'esercitazione del controllo'.

Art. 11: 'Le persone, che studiano ordinariamente nelle scuole per la preparazione dei sacerdoti, riguardo alla tutela sanitaria, agli assegni familiari, all'assicurazione sociale, alle pensioni ed ai vantaggi nel traffico pubblico, godono uguali diritti come le persone che studiano.'

Art. 12: 'I riti religiosi si possono esercitare nelle chiese, nei templi, negli altri edifici e nei luoghi pubblici che formano un insieme col territorio su cui sta la chiesa, il tempio o un altro edificio della comunità religiosa. I riti religiosi si possono svolgere negli edifici o luoghi di edifici che sono i complessi di costruzione attigua e sono stati designati dalla comunità religiosa per l'esercizio dei riti religiosi nell'abitato o nella parte di una città più grande, dove non c'è la chiesa o il tempio religioso. La comunità religiosa o il suo organo notifica all'organo amministrativo comunale, competente per gli affari interni, quali siano gli edifici o i luoghi dell'edificio, designati come sito per svolgere i riti religiosi.'

I riti funebri religiosi o altri riti che si esercitano secondo le abitudini nei cimiteri, possono essere svolti conformemente alle prescrizioni sui cimiteri e alla prescrizione dell'assemblea comunale sui cimiteri.

L'organo competente, nei limiti dei provvedimenti generali, emanati per la tutela della salute popolare e dell'ordine pubblico, può vietare i riti religiosi per il tempo finché durano le circostanze per le quali sono stati promulgati.'

Art. 13: 'I riti religiosi fuori dei luoghi, menzionati nell'articolo 12, possono essere permessi dall'organo amministrativo comunale competente per gli affari interni. Senza permesso speciale si può celebrare, a richiesta dell'individuo, in circuito chiuso a casa, il rito legato al funerale, alla festa familiare o a un altro bisogno religioso.'

Art. 14: 'L'insegnamento religioso si può svolgere nei luoghi che sono destinati per lo svolgimento dei riti religiosi e negli altri luoghi, dove la comunità religiosa esercita stabilmente l'attività religiosa. Per la frequenza dell'istruzione religiosa del minorenne, occorre oltre il suo consenso anche l'autorizzazione dei genitori o del tutore.'

Art. 15: 'Il rito religioso del matrimonio può aver luogo, soltanto

dopo aver contratto il matrimonio davanti all'organo competente dello Stato.'

Art. 16: 'Le persone, che sono negli ospedali, nelle case per gli anziani e simili collegi, per ragioni di salute o altre, non possono frequentare i riti religiosi fuori di questi collegi; a loro richiesta o a richiesta dei loro parenti, il sacerdote può visitare e celebrare il rito religioso nel collegio. Il sacerdote, che celebra il rito secondo il capoverso precedente — in conformità con l'ordine della casa — lo deve svolgere in modo da non disturbare le persone che non hanno chiesto la visita del sacerdote e il rito.'

Art. 17: 'Le comunità religiose si mantengono con proprio patrimonio, con le retribuzioni e i contributi dei fedeli per i riti e le funzioni compiute, o lavori fatti ai fedeli e dalle eredità, donazioni e legati. Le comunità religiose dispongono indipendentemente dei propri mezzi.'

Art. 18: 'Le comunità religiose possono avere nei limiti, stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, il diritto di proprietà sugli edifici e su altri immobili.'

Art. 19: 'Le campane delle chiese, dei templi e degli edifici ecclesiastici possono essere utilizzate anche in occasione di pericolo generale. Coloro, che amministrano l'edificio ecclesiastico, in questo caso non possono rifiutare l'uso delle campane.'

Art. 20: 'La comunità sociale può aiutare materialmente le comunità religiose. Con l'atto, con cui si dà la sovvenzione, si può anche precisare lo scopo per cui si può utilizzarla. Le comunità religiose dispongono loro stesse dei mezzi materiali conferiti. Se la sovvenzione è stata conferita a uno scopo, l'organo che l'ha conferita può chiedere il rapporto sulla sua utilizzazione.'

Art. 21: 'Fino all'imprigionamento di due mesi sono puniti gli atti dell'abuso della fede e dell'attività religiosa con scopi politici, ossia se questi atti provocano ed eccitano ostilità e discordia tra la gente; inoltre con la stessa pena viene punita la persona, che impedisce o pone ostacoli all'attività religiosa garantita dalla legge, ossia chi limita ad un altro il diritto di professare liberamente la sua fede, di partecipare liberamente ai riti religiosi, ossia di appartenere liberamente ad una comunità di credenti.' Sono previste pene pecuniarie per le persone, che nei limiti delle comunità di credenti stampano e diffondono pubblicazioni, che non sono destinate all'insegnamento religioso, ai riti di culto e alle altre attività strettamente ecclesiastiche; inoltre per chi compie senza permesso un atto di culto negli ospedali, nelle case di riposo e in altri istituti di questo genere; per coloro che, fuori dei luoghi previsti dalla legge

esercitano insieme a un gruppo di fedeli un atto di culto, ossia esplicano attività catechistica; che, senza permesso dei genitori o tutori, accettano una persona minorenni alla catechesi; che, senza permesso della competente autorità civile, riscuotono offerte con finalità religiose fuori dei luoghi previsti dalla legge, ed infine chi costringe o impedisce ad un altro di offrire un contributo alla Chiesa per scopi religiosi.

Art. 22: 'Con l'entrata in vigore di questa Legge nel territorio sloveno, non si usano più le norme della Legge fondamentale sulla condizione giuridica delle comunità dei fedeli, e cessa l'Ordinanza relativa all'esecuzione della legge sulla condizione giuridica delle comunità dei fedeli (Gazzetta Ufficiale della RSFJ n. 10/65; Gazzetta Ufficiale della RSS n. 20/61).'

Art. 23: 'Questa legge entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RSS.'

L'espressione della Legge che 'la professione di una fede è la questione privata dell'uomo' (art. 1) è ambigua. Essa infatti è stata assunta dalla terminologia liberalistico-borghese, fatta propria dal marxismo. La formulazione migliore sarebbe che 'la professione di una fede è questione di convinzione personale dell'uomo'. Anche se le comunità dei credenti sono separate dagli istituti di educazione e di protezione (art. 3), tali istituti però non devono impedire agli alunni di frequentare l'insegnamento religioso e i riti sacri, se lo desiderano essi o i loro genitori. Nell'articolo 5 si dovrebbe inserire anche il divieto di provocare l'odio o l'intolleranza antireligiosa. Molti problemi sono provocati dalla disposizione dell'articolo 5, che proibisce alle comunità religiose l'organizzazione e l'attività di interesse sociale generale o particolare, ad es. l'attività caritativa, il che sarebbe una violazione grave della missione fondamentale della Chiesa. Nella Legge non si prevede la possibilità di utilizzare dei mezzi di comunicazione sociale (art. 9), e così praticamente non viene offerto alle comunità dei fedeli l'accesso a questi mezzi importanti (radio, TV).

Per evitare malcontenti (art. 12) dovrebbe essere la comunità dei fedeli e non l'autorità politica a decidere della necessità di costruire nuovi edifici di culto. Nell'articolo 14 si dovrebbe precisare che si tratta dell'insegnamento religioso 'ordinario', perchè il sacerdote non venga subito punito se facesse una lezione di catechismo per es. all'aperto. Inoltre, per la frequenza della catechesi, dovrebbe essere sufficiente il consenso del minore e di un genitore, perchè l'altro non faccia pressione sui primi due. Riguardo poi alle pene prescritte per le varie trasgressioni, si deve convenire che sono troppo gravose.

Lo stato giuridico e reale delle comunità dei fedeli nei sistemi politici di real-socialismo con ideologia marxisto-comunista, non è stato e non è tutt'ora facile, il che provoca non pochi problemi<sup>21</sup>. Le comunità religiose sono considerate e trattate nella società come un 'estraneo', non conforme al sistema politico e sociale. Perciò queste comunità nel miglior caso sono tollerate da parte dello Stato, ossia si è riusciti a trovare 'un modus vivendi', o un 'modus non moriendi'<sup>22</sup>. I credenti sono ritenuti con frequenza nella vita pubblica e politica, come cittadini di seconda classe. Se tutti i cittadini sono veramente uguali davanti alla legge e alla Costituzione, senza alcuna distinzione sulla base del sesso, della lingua e della religione, in tal caso non sarebbe stato necessario promulgare una Legge speciale o particolare, che riguarda lo stato giuridico delle comunità dei fedeli e che regola l'attività apostolica, pastorale, caritativa ed educativa, la pubblicazione dei libri religiosi, l'insegnamento della catechesi, la pubblicazione della stampa religiosa, etc. La Legge speciale sulla condizione giuridica delle comunità dei credenti afferma in un certo senso il fatto che i cittadini credenti sono 'diversi' dagli altri cittadini e non fruiscono degli stessi diritti che appartengono a tutti i cittadini.

In questi ultimi anni nella Repubblica socialista di Slovenia si è arrivati ad una migliore mutua comprensione e anche collaborazione tra la Chiesa e la società; per questo certe leggi sullo stato giuridico delle comunità dei fedeli in pratica non si applicano più, ossia hanno perduto la loro asprezza. Lo Stato ha un crescente interesse a implicare le comunità religiose nella democratizzazione della società slovena. Anche se nella sua missione pubblica la Chiesa è stata nel passato molto limitata e persino perseguitata, tuttavia nella società slovena non ha mai perso la sua autorità morale e il suo influsso spirituale.

La Legge sullo stato giuridico delle comunità dei credenti non solo sancisce la separazione della Chiesa dallo Stato, affermando inoltre che la fede è 'un affare privato di ciascun cittadino', ma limita pure l'attività della Chiesa nella società pubblica, escludendola dall'ambiente culturale, politico, sociale, educativo e caritativo. Spesso poi l'interpretazione e l'applicazione della Legge sulla condizione giuridica delle comunità religiose dipende unicamente dalle autorità politiche locali.

La separazione della Chiesa dallo Stato, che è stata operata con senso ostile alla Chiesa, significa rifiuto della religione come tale e l'estinzione della Chiesa. Per questo la religione è ritenuta 'un affare privato' del

21 L. Spinelli, *Il Diritto Ecclesiastico* 2 ed. (Torino 1987) 87-89.

22 Ibid. 87.

cittadino, e perciò la Chiesa è separata dalla vita politica e sociale e dalla scuola. Occorre del tempo per arrivare a quel 'codice deontologico' del Vaticano II<sup>23</sup> per la partecipazione dei Cristiani alla vita pubblica nei diversi gradi e livelli, senza alcuna discriminazione.

### RIASSUNTO

In questi ultimi due anni siamo testimoni di profondi cambiamenti sociali e politici nell'Europa orientale, i quali stimolano anche la Chiesa ad uscire dal suo lungo 'silenzio' e offrono ai cristiani una speranza nuova per il loro futuro. Se da una parte l'attività della Chiesa negli Stati di real-socialismo è molto limitata e tollerata, d'altra parte la Chiesa è riuscita a mantenere la sua presenza e la sua autorità spirituale, grazie alla sua fedeltà a se stessa e all'unità dei Pastori.

Le comunità dei fedeli nella RS di Slovenia, dopo la seconda guerra mondiale, hanno vissuto questi decenni tra varie difficoltà. La legge civile, che separò la Chiesa dallo Stato, ha sospinto le comunità dei credenti nell'anonimato, nella sfera di vita meramente privata, escludendo giuridicamente e di fatto la Chiesa da ogni forma d'influsso sulla vita sociale, familiare e culturale, e sull'attività caritativa ed educativa. I fedeli in questo sistema sono ritenuti come cittadini di seconda classe, e la loro personale convinzione religiosa non consente ad essi di occupare posti di responsabilità pubblica nella società. La Legge sullo stato giuridico delle comunità religiose in Slovenia, promulgata nel 1976 e in vigore tutt'ora, limita la missione pastorale della Chiesa e le sue attività in un modo appena possibile. Sotto l'influsso dei cambiamenti sociali e politici nei paesi a ideologia marxisto-comunista, anche la RS di Slovenia si è schiusa ad una maggiore democratizzazione della società. E questo è anche una occasione storica per i cristiani di uscire dalle loro 'catacombe' e conformare una società più libera e democratica, capace di rispettare tutti i diritti fondamentali dell'uomo.

Grazie ad una maggiore collaborazione tra la Chiesa e la società politica in questi ultimi tempi, lo sviluppo della società in Slovenia ha imboccato questa strada.

Ivan Viktor Papež

Pontificio Ateneo Antoniano, Roma

23 G. Concetti, *Chiesa e Politica* (Casale Monferrato 1989) 70-76.